

regioni con gravi difficoltà economiche quali quelle meridionali e, tra queste, della Calabria, la cui produzione di olio d'oliva risulta in concreto poco salvaguardata dalla normativa comunitaria. Le aree svantaggiate dell'Europa e del nostro paese devono, secondo noi, al di là delle provvidenze specifiche sia della CEE sia nazionali, essere garantite nei loro diritti economici. A tal fine, è di fondamentale importanza che le produzioni tipiche — come quella dell'olio di oliva — siano tutelate, come previsto dalle norme comunitarie per altri ambiti, con un maggior impegno del nostro Governo, in cui confidiamo; chiediamo un maggiore impegno che consenta l'armonizzazione tra le esigenze del mercato europeo e quelle del nostro paese ed impedisca incresciose sfasature, quali quelle registrate, ad esempio, in ordine all'abrogazione di una normativa — quella sull'olio di oliva — che aveva registrato il più ampio consenso di tutte le forze politiche in Parlamento ed aveva interpretato esigenze reali del mondo agricolo.

Nell'ambito della revisione della politica agricola comunitaria, riteniamo necessario superare gli squilibri esistenti; tra questi, non voglio dimenticare la penalizzazione del nostro paese per quanto riguarda le quote latte. Non possiamo accettare che, a causa di inefficienze dei passati Governi, il nostro paese debba essere condannato ad importare quasi il 40 per cento del proprio fabbisogno di latte. Siamo europeisti e vogliamo che la Comunità europea assuma sempre di più un carattere, non solo economico, ma anche e soprattutto politico. In tale prospettiva, è evidente che le distorsioni vanno eliminate e non ci si può limitare al recepimento meccanico delle direttive. È giusto avvicinare le legislazioni dei vari paesi su temi più o meno importanti, ma è ormai tempo di compiere un salto di qualità politico, che trasformi la Comunità da un litigioso mercato di libero scambio in una realtà politica capace di avere un ruolo nel contesto politico ed economico mondiale. Con ciò richiamo la necessità di un maggiore coordinamento tra i due

rami del Parlamento ed insieme lo sforzo del ministro, che certamente non mancherà, per la sensibilità che ha saputo sempre dimostrare.

La guerra nel Kosovo ha dimostrato quanto sia grave l'assenza di una politica estera europea e l'assenza di una capacità di difesa europea autonoma che ne sia il naturale supporto. È ora, perciò, di voltare pagina, se si vuole evitare ai singoli paesi dell'Europa occidentale un lento, ma inesorabile declino politico ed economico.

Le recenti modifiche apportate dal Senato al testo di questo disegno di legge sono risultate importanti per quantità e qualità ed hanno sollevato non poche perplessità — peraltro non trascurate dalla puntuale relazione dell'onorevole Bova —, apparendo in qualche occasione peggiorative del testo licenziato dalla Camera (lo dico nel pieno rispetto dei colleghi del Senato). Tali modifiche non solo non si pongono come elementi risolutivi dei problemi esposti, ma anzi rafforzano la nostra convinzione che se, da un lato, è necessario realizzare una piena integrazione del nostro paese nel quadro del sistema normativo europeo, dall'altro, è assolutamente inaccettabile che il Governo persegua la realizzazione di questi importanti obiettivi attraverso modalità che, esautorando di fatto il Parlamento, impediscono in questa sede istituzionale lo svolgimento di una discussione ampia e democratica su provvedimenti che regolano importanti aspetti della vita dei cittadini italiani, ormai anche cittadini europei.

Sulla base di queste considerazioni e consapevoli della necessità comunque di una rapida approvazione del provvedimento, con la significativa conseguenza di vedere per la prima volta approvata la legge comunitaria nell'anno di riferimento, noi annunciamo un impegno responsabile in Assemblea sui punti critici, attraverso un voto motivato ed aderente alle reali necessità di questo paese, nell'ambito di una valutazione che confermerà comunque il giudizio da noi espresso in sede di

prima lettura in questo ramo del Parlamento, con l'espressione del voto finale di astensione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 4224 – Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (approvato dal Senato) (6526) (ore 17,43).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 6526)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carboni, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Signor Presidente, gli articoli 241 e seguenti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale recano le disposizioni

per il proseguimento dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. In particolare, mentre l'articolo 241 disciplina i casi dei procedimenti in corso che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si trovino in una fase diversa da quella istruttoria, l'articolo 242 regola i casi in cui i procedimenti si trovino in fase istruttoria e debbano proseguire con l'osservanza del vecchio rito. I termini di conclusione di tali procedimenti sono differenziati in relazione al tipo di reato. Il termine ordinario del 31 dicembre 1990 per la conclusione dell'istruttoria formale è stato differito al 30 giugno 1997 in relazione alle indagini riguardanti i delitti particolarmente gravi elencati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Il termine del 30 giugno 1997 fu la risultante di numerosi e successivi interventi normativi. Poiché, però, neppure tale ultimo termine fu sufficiente a concludere le complesse istruttorie iniziate in vigenza del vecchio codice, si rese necessario un nuovo intervento normativo, cui si provvede con la legge n. 183 del 1997. Il legislatore, in tale ultimo caso, non ha previsto una modifica formale dell'articolo 242 delle norme transitorie del codice processuale penale, ma ha indicato un nuovo termine ed ha individuato i procedimenti ancora pendenti regolati dal codice abrogato, intervenendo sui reati oggetto di detti procedimenti, ed in riferimento ad essi ha spostato al 31 dicembre 1997 il termine di chiusura delle istruttorie formali, indicando i procedimenti in cui siano stati contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale. Dal 1° gennaio 1998 si applicano, quindi, per i procedimenti in esame i termini ex articolo 405, comma 2, secondo periodo, e articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale: quindi, conclusione delle indagini entro un anno e durata massima delle indagini preliminari nel termine di due anni decorrenti dal compimento delle attività indicate dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

Successivamente, per ovviare al pericolo di veder vanificata l'intera attività investigativa per la scadenza del termine massimo, il Parlamento ha approvato la legge n. 336 del 1998, che ha prorogato detto termine fino ad un massimo di tre anni esclusivamente per i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale (in ipotesi, cioè, di investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese). Le indagini prorogate sono, quindi, esclusivamente quelle relative ai delitti di devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (articolo 285 del codice penale) e strage (articolo 422 del codice penale), posti in essere anteriormente alla data di vigenza del nuovo codice processuale, cioè al 24 ottobre 1989.

Poiché questa proroga si è palesata insufficiente e vi è nuovamente il concreto pericolo di vanificare l'attività di indagine sin qui compiuta, il Governo, con il decreto-legge al nostro esame, ha previsto l'ulteriore proroga di un anno del termine massimo di durata delle indagini preliminari, sempre per i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di rito e sempre qualora le investigazioni risultino particolarmente complesse, secondo i criteri di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale. Tale termine viene ora fissato, complessivamente, in quattro anni.

Il provvedimento, dunque, reca una normativa autonoma e a sé stante, avente efficacia temporale ed un contenuto assolutamente limitati ed eccezionali. Il Comitato per la legislazione ha esaminato il disegno di legge ed ha richiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di abrogare l'articolo 1 della legge n. 336 del 1998 ovvero, in alternativa, di riformulare l'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo una modifica testuale

delle disposizioni recate dalla menzionata legge. Questa indicazione, sia pure accoglibile per ragioni sistematiche e di coordinamento, precluderebbe, per il tempo ancora disponibile, la possibilità di convertire in legge il decreto-legge, rinviandolo ad una terza lettura. La Commissione ha ritenuto di poter sopperire al problema, specificando che il decreto di cui si chiede la conversione in legge, non vuole riproporre un nuovo termine quadriennale, ma solamente prorogare di un anno il termine triennale di cui alla legge n. 336 del 1998.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, nella seduta odierna la Camera è chiamata a pronunciarsi, iniziando la discussione generale, in ordine alla conversione in legge del decreto-legge con il quale si proroga il termine di durata delle indagini preliminari per i reati di strage commessi anteriormente al 24 ottobre 1989, qualora i procedimenti riguardino notizie di reato che rendano particolarmente complesse le investigazioni.

L'intento perseguito con il decreto-legge è quello di portare a quattro anni il limite temporale per la chiusura delle indagini, fissato dalla legge n. 336 del 1998 in tre anni. In Commissione giustizia sono emerse perplessità di carattere interpretativo in ordine al testo trasmesso dal Senato. Infatti, è stato evidenziato il fatto che il mancato riferimento alla legge n. 336 del 1998 renderebbe problematica l'individuazione del nuovo termine di scadenza per lo svolgimento delle indagini preliminari.

Anche il Comitato per la legislazione ha condiviso l'opportunità di un migliore coordinamento formale del testo in esame con la legge n. 336 del 1998, ponendo due ipotesi, come già riferito dal relatore. Pur dovendosi certamente tenere in massima considerazione i pareri espressi, il Governo ritiene, tuttavia, che i dubbi sollevati possano comunque essere superati

attraverso l'interpretazione della disposizione del provvedimento al nostro esame.

Al riguardo, si ribadisce che con il decreto-legge si è inteso unicamente sostituire il termine di tre anni indicato dalla legge n. 336 del 1998 con quello di quattro anni. Per contro, vi è invece la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, per evitare ritardi che potrebbero impedire la conversione in legge del decreto-legge in tempi utili.

Appare pertanto opportuno che anche la Camera, come ha già fatto il Senato, proceda ad una rapida approvazione senza modifiche del provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

**MARIO GAZZILLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, Forza Italia non intende certo impedire la prosecuzione delle investigazioni riguardanti i più gravi crimini di questo secolo ed auspica, anzi, che quanto prima si riesca a pervenire alla positiva conclusione delle indagini e ad assicurare alla giustizia i responsabili dei predetti luttuosi eventi.

Noi non vogliamo frapporre ostacoli all'accertamento della verità su tali effetti fatti di sangue, nella consapevolezza che la verità è un diritto e, prima ancora, un fondamentale bisogno non solo delle vittime e dei loro parenti, ma anche e soprattutto della nostra comunità nella sua interezza.

Esigenze di carattere emotivo e di opportunità pratica consiglierebbero dunque di superare le molteplici perplessità nei confronti di un intervento ampliativo del termine di durata massima delle indagini preliminari. Perplessità che, del resto, erano già emerse ed erano state puntualmente prospettate nel dibattito concernente la legge 28 settembre 1998, n. 336, che elevò il termine anzidetto da due a tre anni.

Tuttavia è incontestabile che l'anelito di verità, del quale si è appena parlato, confligge con principi altrettanto sacro-

santi sanciti dal vigente codice di rito. Infatti, posto che il provvedimento al nostro esame è stato ritagliato soprattutto con riferimento alla strage di Brescia, vi è senz'altro la necessità di porre la parola fine ad una inchiesta giudiziaria che ormai dura da troppo tempo senza che, peraltro, siano stati finora acquisiti elementi concreti e senza che siano intervenuti, dopo l'ultima proroga, quei clamorosi sviluppi delle indagini che, almeno in apparenza, erano annunciati dal progetto di legge approvato nel 1998.

Non è consentito, invero, indagare a tempo indeterminato in nome di una esasperata ricerca della verità che mai peraltro verrebbe attinta e che, da un lato, ha sottratto e sottrae rilevanti risorse materiali ed umane a più proficui impieghi e, dall'altro, si risolve in una persecuzione a vita dei sospetti e dei possibili indiziati.

Essendo agevolmente prevedibile che l'ulteriore proroga che il Parlamento si accinge ad accordare risulterà ancora una volta insufficiente alla completa e definitiva comprensione dell'accaduto ed alla individuazione di tutte le concorrenti responsabilità, non è da escludere che da qui ad un anno dovremo nuovamente affrontare la tematica che ora ci occupa. Questa però è l'ultima volta che Forza Italia assisterà inerte alla elargizione di proroghe, giacché riterrebbe suo precipuo ed ineludibile dovere avversare fermamente l'adozione di provvedimenti simili, quand'anche non si trattasse di elargire proroghe al buio per il fatto che venissero elencate con puntualità esaurienti ragioni prognostiche a giustificazione dell'ennesima deroga all'ordinaria disciplina codicistica.

In realtà non è possibile tollerare continui interventi di carattere emergenziale volti ad aggirare i rigori di un rito ispirato a finalità garantistiche e divenuto in breve, per la distorsione della prassi, peggiore di quello abrogato. Né è possibile obliterare che in fondo la proroga in questione non è assolutamente necessaria poiché il diritto di strage è imprescrittibile

e poiché un eventuale decreto di archiviazione non impedirebbe la riapertura delle indagini.

Si è detto che per l'applicazione dell'articolo 414 occorrerebbero nuovi elementi, ma tale condizione non è nella legge, che si limita a stabilire la necessità di una preventiva autorizzazione del GIP a riaprire le indagini nell'eventualità che fossero indispensabili nuove investigazioni. In tal caso tutti gli atti compiuti precedentemente andrebbero a costituire il nuovo fascicolo e sarebbero pienamente utilizzabili. Allora, qual è la necessità del provvedimento d'urgenza al nostro esame? Che senso ha, del resto, proseguire le indagini all'infinito senza che le ulteriori attività portino all'evidenza elementi precedentemente non conosciuti e non acquisiti?

È evidente che si intende rinviare *sine die* quello che appare l'inevitabile esito di un'inchiesta che, come qualcuno ha detto, si avvia all'archiviazione senza che sia assolutamente certo che i pubblici ministeri di Brescia abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per giungere all'individuazione dei responsabili della strage.

Non ci convince neppure lo strumento scelto dal Governo per conseguire l'intento divisato. Un qualsiasi decreto-legge è costituzionalmente legittimo solo se ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 77 della nostra Carta fondamentale, cioè quando l'adozione dei provvedimenti provvisori con forza di legge sia imposta da situazioni straordinarie di necessità e di urgenza. I predetti requisiti nel caso in esame non sono tranquillamente configurabili. In particolare, non ricorre la necessità perché, per quanto prima detto, l'evento che si vuole disciplinare è rimediabile anche con gli strumenti ordinari apprestati dal codice di procedura penale. Non ricorre, d'altro canto, la straordinarietà dell'intervento che non può certo qualificarsi eccezionale ed imprevedibile, trattandosi di una deroga all'ordinaria disciplina codicistica che aveva formato oggetto di una precedente legge e che, in previsione dell'utile decorso del triennio stabilito, aveva formato oggetto di una

proposta di legge di iniziativa parlamentare la quale, però, non aveva ottenuto l'approvazione del Parlamento.

La costituzionalità del decreto, quindi, è quanto meno dubbia e ciò, insieme alla considerazione che si tratta di un « decreto manifesto » utile a scopo di propaganda, ma non all'accertamento della verità, porta ad una valutazione non positiva del provvedimento, ferma restando la nostra immutata solidarietà per i nostri sfortunati concittadini che sono stati colpiti negli affetti più cari e che meriterebbero di vedere finalmente soddisfatto il legittimo e comprensibile desiderio di giustizia che tutto il paese nutre in rapporto ai tragici eventi dell'infausta stagione della tensione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: Balocchi ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379) e delle abbinate proposte di legge: Cascio (2356) e Ciapucci ed altri (4142) (ore 16,57).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni e delle abbinate proposte di legge: Cascio e Ciapucci ed altri.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 379)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;  
Governo: 20 minuti;  
richiami al regolamento: 10 minuti;  
interventi a titolo personale: 1 ora  
(17 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 45 minuti;

Forza Italia: 40 minuti;

Alleanza nazionale: 38 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 36 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 35 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 33 minuti.

Comunista: 33 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovo italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 379)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VI Commissione permanente (Finanze) si intenda autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Cennamo, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO CENNAMO, *Relatore per la maggioranza*. Con la seduta odierna l'Assemblea è chiamata a discutere del problema, che ha già impegnato a lungo la VI Commissione finanze, della dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Ciò avviene mediante l'avvio dell'esame della proposta di legge n. 379, cui sono state abbinare due proposte di legge di contenuto sostanzialmente identico: la n. 2356 e la n. 4142.

Prima di entrare nel merito delle questioni in discussione, ritengo opportuno segnalare che il relatore e la maggioranza hanno già avuto modo di dimostrare un'ampia disponibilità a confrontarsi in Parlamento sul tema sottoposto alla nostra attenzione, la dismissione dei beni immobili appartenenti al demanio statale, consentendo, presso la VI Commissione finanze, il disabbinamento delle proposte di legge all'ordine del giorno, in modo da permettere l'avvio dell'esame in Assemblea per la seduta odierna, così come richiesto dal gruppo della Lega forza nord. Naturalmente, la disponibilità non si limita ai profili procedurali, ma riguarda anche il merito delle questioni prospettate, nella consapevolezza della necessità di intervenire sulla normativa vigente per addvenire alla redazione di un provvedimento organico, che affronti la materia dell'alienazione dei beni immobili statali nei termini cui farò riferimento nel prosieguo della mia relazione. Si tratta di un tema sul quale in Commissione finanze si è sviluppato un approfondito confronto, nel corso del quale non sono mancate preoccupazioni nei confronti delle difficoltà dell'amministrazione finanziaria di gestire in termini economicamente redditizi il patrimonio immobiliare dello Stato. Trovandosi molto spesso i relativi beni in stato di abbandono, o comunque in condizione di grave degrado, la scelta di una progressiva dismissione dello stesso patrimonio costituisce, in un certo senso, una soluzione obbligata.

A favore di una politica di alienazione dei beni immobili statali è stata da più parti sostenuto anche l'argomento per cui la permanenza in capo allo Stato di un

numero così elevato di beni immobili, che nella maggior parte dei casi non rispondono ad esigenze proprie del medesimo Stato, non avrebbe più ragion d'essere. In altri termini, l'evoluzione registratasi nel corso degli anni per quanto concerne l'utilizzo e la destinazione di larga parte dei beni immobili statali avrebbe determinato una grave discrasia tra la situazione di fatto e quella di diritto per quanto concerne la proprietà degli stessi.

A questo proposito ritengo che si possa convenire circa il fatto che beni immobili non utilizzati per lo svolgimento di attività tipiche dello Stato dovrebbero essere trasferiti preferibilmente ai comuni interessati. Tale orientamento trae origine dalla constatazione che spetta all'ente nel cui territorio è situato ciascun bene valutarne le opportunità di utilizzo. In altri termini, la gestione dei beni immobili dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze in materia di gestione del territorio proprie dei comuni, che a tal fine elaborano specifici piani regolatori.

D'altra parte, questa tendenziale preferenza a favore dei comuni trova parziale riscontro nella normativa vigente, che prospetta esplicitamente la prelazione dei comuni nel caso di dismissione di beni immobili che non risultino utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica. Tale normativa, ispirata al principio della sussidiarietà, è recentemente pervenuta, con l'attuazione della legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta legge Bassanini), ad un punto assai avanzato, almeno per quanto concerne il trasferimento alle regioni — che a tal fine possono avvalersi degli enti locali — della gestione di alcuni beni demaniali, senza tuttavia risolvere il problema relativo alla titolarità del diritto di proprietà sugli stessi.

Si tratta allora di rafforzare tale tendenza, ferma restando la facoltà dei comuni di valutare se, una volta acquisita la proprietà dei beni ricadenti nei propri territori, gli stessi non debbano essere trasferiti ad altri soggetti quando non sia ravvisabile un prevalente interesse pubblico.

A fronte degli orientamenti cui ho rapidamente fatto cenno, emersi con una certa evidenza nel corso dell'esame parlamentare delle diverse proposte di legge all'ordine del giorno, così come in altre sedi, ivi compresa la discussione svoltasi presso la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, le cui conclusioni trovano parziale riscontro nel testo sull'ordinamento federale attualmente in discussione, si registrano notevoli difficoltà ad assicurare la concreta attuazione delle disposizioni adottate al riguardo nel corso degli ultimi anni. In sostanza, a partire dalla legge n. 579 del 1993 abbiamo assistito ad una stratificazione di interventi normativi, quasi sempre d'iniziativa governativa, volti — almeno stando alle intenzioni dichiarate — a semplificare e a velocizzare le procedure di dismissione dei beni immobili statali. Tale intensa attività legislativa è stata, di fatto, per larga parte ispirata dal Governo che, a partire dalla legge n. 549 del 1995, ha introdotto con una certa regolarità nei provvedimenti collegati alle leggi finanziarie degli ultimi anni disposizioni in materia.

Anche quest'anno il disegno di legge finanziaria contiene alcune disposizioni al riguardo, nelle quali si prospetta la possibilità di avvalersi, per la cessione di beni immobili statali, di intermediari abilitati.

Senza entrare nel merito delle disposizioni cui ho da ultimo fatto riferimento, che saranno oggetto di un'approfondita valutazione a partire dai prossimi giorni, con l'avvio della sessione di bilancio, mi limito a rilevare che l'inserimento di tali disposizioni ripropone l'esigenza di un approfondito confronto con il Governo volto a pervenire alla definizione di una normativa organica della materia, che eviti il ricorso a continui aggiustamenti della disciplina vigente, quali quelli adottati negli ultimi anni.

L'accurato lavoro che occorre effettuare in questa materia dovrà perseguire l'obiettivo di eliminare le difficoltà e le farraginosità che tuttora caratterizzano i procedimenti di alienazione di beni immobili, in modo da garantire la certezza

dei tempi di perfezionamento dei relativi provvedimenti e da privilegiare gli enti locali ai fini del trasferimento della proprietà sui beni da alienare. In altri termini, occorre proseguire lungo la direzione già indicata dai provvedimenti attuativi della legge Bassanini; nello stesso tempo, si dovrà intervenire allo scopo di evitare il rischio che la sdemanializzazione di una parte consistente del patrimonio immobiliare dello Stato comporti il prodursi della usucapibilità dei relativi beni ed induca i comuni a rilasciare concessioni in sanatoria che favoriscano l'abusivismo.

Inoltre, nonostante il lavoro serio e di alta professionalità assicurato dall'attuale direzione del demanio, le difficoltà e gli ostacoli di carattere procedurale e burocratico, che sinora hanno impedito di assicurare una concreta attuazione delle disposizioni via via adottate, ha aggravato la situazione di precarietà e di incertezza in cui versano numerosi cittadini, ai quali fanno riferimento alcune delle proposte di legge presentate, che traevano spunto da singole situazioni specificamente individuate, che in alcuni casi impongono l'adozione di risposte immediate.

Si tratta, quindi, di riprendere il confronto con il Governo per verificare in quale misura le modifiche alla normativa vigente, prospettate dalle disposizioni introdotte nel disegno di legge finanziaria in discussione, possano rispondere all'obiettivo di fornire, mediante l'adozione di procedure di portata generale, una risposta rapida e soddisfacente ai problemi particolari segnalati dalle proposte di legge alle quali ho accennato. Tale ulteriore verifica, per la quale è necessaria la massima disponibilità da parte del Governo a fornire tutti gli elementi informativi che verranno sollecitati, può soddisfare l'esigenza che il riordino della disciplina relativa al demanio statale proceda in base ad orientamenti univoci, al fine di ridurre ad unità i diversi interventi legislativi succedutisi a ritmo incalzante nel corso degli ultimi anni.

Nel frattempo, l'Assemblea è chiamata a discutere la proposta di legge n. 379, a

prima firma dell'onorevole Balocchi, alla quale sono abbinata, in quanto di contenuto sostanzialmente identico, le proposte di legge n. 2356, presentata dall'onorevole Cascio, e n. 4142, a prima firma dell'onorevole Ciapucci. Si tratta di provvedimenti che prevedono il trasferimento al demanio dei comuni dei beni attualmente compresi nel demanio marittimo, con la sola esclusione dei porti nazionali, di cui alla legge n. 84 del 1994, utilizzati per esigenze connesse alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, ovvero di rilevanza internazionale.

Le modalità di trasferimento vengono definite dal ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione. Sui beni trasferiti continuano ad applicarsi i vincoli urbanistici e di natura ambientale, paesaggistica, storica e artistica; si consente, inoltre, previo espletamento di gara pubblica, l'affidamento della gestione dei beni trasferiti a soggetti privati, ovvero a soggetti misti pubblici-privati, secondo canoni concessori stabiliti ed aggiornati dai comuni. Nel caso di affidamento in concessione di aree e beni coinvolgenti gli interessi di più comuni, si prevede l'espressione, entro 90 giorni, di un parere vincolante da parte della regione, la quale è chiamata a dirimere le eventuali controversie relative all'affidamento della concessione stessa.

Le proposte di legge in discussione hanno per oggetto il solo demanio marittimo e non il complesso dei beni immobili posseduti, a titolo di demanio ovvero di patrimonio, dallo Stato. Peraltro, nonostante l'apparente limitatezza dell'ambito di applicazione del provvedimento, appare evidente la notevole portata dello stesso, allorché si consideri l'entità del demanio marittimo che comprende, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, il lido del mare, le spiagge, le rade ed i porti, nonché, in base alle disposizioni di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il

mare, nonché i canali utilizzati ad uso pubblico marittimo. Sono altresì considerate demaniali e assoggettate alla relativa disciplina anche le pertinenze dei beni demaniali marittimi, intendendosi per esse quei beni accessori che consentono un migliore uso dei beni del demanio, quali le costruzioni dello Stato esistenti entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, come in genere i moli, le dighe, le banchine, le darsene e le installazioni varie.

In linea generale, signor Presidente, valuto con particolare attenzione l'ipotesi che viene prospettata proprio in considerazione dell'esigenza, a cui ho accennato in precedenza, di ricondurre ai comuni, in quanto direttamente investiti della gestione del proprio territorio, la titolarità dei beni di proprietà pubblica in esso ricadenti. È pur vero, però, che per il demanio marittimo si pongono problematiche specifiche che riguardano in primo luogo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato della normativa di riferimento a partire dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al litorale marittimo, alle aree demaniali immediatamente prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale « quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative ». Tale delega è rimasta per lungo tempo inattuata e vari decreti-legge hanno differito nel tempo il termine fissato originariamente per la definizione degli adempimenti necessari all'effettiva attuazione della delega, stabilendo infine (con l'articolo 6 del decreto legge n. 400 del 1993 convertito dalla legge n. 494 del 1993) che la delega di funzioni comunque divenisse effettiva a far data dal 1° gennaio 1996 con conseguente attribuzione alle regioni della potestà di rilasciare e rinnovare le concessioni demaniali marittime ai sensi e nei limiti dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. L'individuazione delle aree sottratte alla com-

petenza regionale è avvenuta poi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995.

In materia di demanio marittimo, occorre tenere presenti anche le recenti disposizioni recate dalla cosiddetta legge Bassanini, cui ho fatto cenno in precedenza, nonché quelle emanate ai fini della sua attuazione che redistribuiscono tra Stato ed enti territoriali alcune competenze, che attribuiscono alle province le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, mentre le regioni conservano le funzioni amministrative relative al litorale marittimo e alle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche o ricreative, ai sensi della delega disposta dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997, cosiddetta Bassanini), prevede una nuova disciplina del procedimento di concessione di tali beni, disponendo fra l'altro che, qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, essa sia rilasciata dal presidente dell'autorità. In sostanza, il quadro normativo concernente la gestione del demanio marittimo appare assai intricato e presenta alcune specificità che non si possono trascurare, anche quando s'intenda perseguire l'obiettivo di una velocizzazione del trasferimento della proprietà dei beni che ne fanno parte dallo Stato ai comuni interessasti. Inoltre, non si può ignorare che apparirebbe obiettivamente anomalo che, mentre il disegno di legge finanziaria attualmente in discussione prevede alcune disposizioni riguardanti la generalità dei beni immobili, alla Camera si discuta separatamente del trasferimento dei beni del demanio marittimo sulla base di un testo che prevede una alienazione.

Ho voluto richiamare, signor Presidente, sia pure sommariamente, la nor-

mativa vigente al solo scopo di evidenziare la complessità delle problematiche in discussione e l'esigenza di definire una disciplina organica che sia ispirata agli obiettivi cui ho fatto riferimento in precedenza, senza trascurare la necessità di un raccordo puntuale tra le regioni e gli enti locali, indispensabile per pervenire a soluzioni tali da risultare pienamente soddisfacenti e rispettose delle diverse competenze.

Per tutti i motivi cui ho accennato, nell'auspicare che il Governo voglia manifestare, in questa sede, la propria disponibilità ad aprire un largo confronto con il Parlamento per affrontare in una logica organica e compiuta i diversi problemi che la materia in discussione pone, mi sia consentito, signor Presidente, forse forzando su quelli che normalmente sono i compiti assegnati al relatore ma, sommessamente, sottolineando altresì lo spirito di dialogo e di confronto che anima questa relazione ed anche in ragione della stima — che spero condivisa — che nutro per l'onorevole Balocchi e gli altri colleghi cofirmatari delle proposte di legge oggi all'esame, di rivolgere l'invito ai colleghi presentatori della proposta di legge n. 379 di valutare l'ipotesi di consentire un rinvio della medesima proposta di legge in Commissione finanze e di proseguire in quella sede il lavoro di approfondimento già avviato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Balocchi.

**MAURIZIO BALOCCHI, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, compirò un brevissimo *excursus* sulle ragioni che hanno indotto alla presentazione del progetto di legge al nostro esame. L'alienazione dei beni del demanio dello Stato, dopo l'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione, è stato oggetto di numerosi e disomogenei provvedimenti legislativi. Al fine di riformare la normativa vigente e di individuare criteri omogenei, si è giunti all'approvazione della legge n. 579 del 1993, recante « Norme per il trasferimento

agli enti locali e alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato », che prevede una disciplina generale diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei beni immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica, nonché una disciplina particolare riguardante l'alienazione di singoli beni immobili dello Stato indicati da specifiche proposte di legge.

Successivamente, in materia di trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, sono intervenute le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 37 e 38, della legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996). In particolare, il comma 37 dispone che possono essere trasferiti in proprietà agli enti locali, a richiesta dei medesimi, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato. La norma medesima prevede che il trasferimento sia effettuato prima nei confronti dei comuni e successivamente nei confronti delle province e degli altri enti locali che ne abbiano fatto richiesta.

Va inoltre ricordato che ulteriori norme in materia sono contenute nei commi 86-105 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997). Nello specifico, i commi 86-96 riguardano la dismissione di beni appartenenti al patrimonio dello Stato mediante il loro conferimento a fondi immobiliari da istituire ai sensi della legge n. 86 del 1994, mentre i commi 99-105 si riferiscono alle dismissioni anche dei beni demaniali, oltre che a quelli del patrimonio statale. Al riguardo, è necessario tenere presente che l'articolo 5 del disegno di legge finanziaria 2000 (A.S. 4236) interviene in materia di beni immobili dello Stato, modificando i commi 86-105 della citata legge n. 662, al fine di semplificare la procedura introdotta dalle disposizioni richiamate, che si

è dimostrata particolarmente complessa, impedendo l'avvio di significative operazioni di dismissioni.

Infine, la legge n. 127 del 1997 (la cosiddetta *Bassanini-bis*), all'articolo 17, comma 65, ha previsto, rimandando all'adozione di un regolamento governativo emanato ai sensi della legge n. 400 del 1988, l'individuazione dei casi e delle modalità con le quali i beni immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali e alle regioni. Comunque, i beni interessati devono essere iscritti al catasto del demanio civile e militare ed essere inutilizzati da almeno dieci anni.

Possiamo notare che, rispetto alle citate leggi n. 579 del 1993 e n. 549 del 1995, le disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996: in primo luogo, hanno sicuramente una portata più ampia, in quanto si possono applicare a tutti i beni demaniali e non solo a quelli che risultano essere inutilizzati; in secondo luogo, non indicano una procedura specifica per favorire l'acquisto dei beni da parte degli enti locali; in terzo luogo, introducono una sorta di decentramento di competenze in ordine alla stipula dei contratti di compravendita, evidentemente allo scopo di velocizzare la procedura di alienazione; infine, individuano nuove modalità per la definizione del prezzo di alienazione dei beni, che non viene più affidata all'ufficio tecnico erariale.

Dunque è evidente che le disposizioni di cui alla legge n. 662 hanno una valenza più ampia rispetto a quella della legislazione previgente, che dovrebbe quindi considerarsi normativa speciale, poiché si riferisce propriamente alle ipotesi di alienazione dei beni agli enti locali. Tuttavia, per ragioni di chiarezza normativa, occorrerebbe verificare se le disposizioni di cui alla legge n. 662 si sovrappongono a quelle precedenti, delle quali non è stata prevista alcuna abrogazione.

In materia di trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali, una particolare importanza rivestono i beni appartenenti al demanio marittimo. Vogliamo ricordare che essi sono disciplinati

dall'articolo 822 del codice civile — che li identifica espressamente nel lido del mare, nelle spiagge, nelle rade, nei porti — e dall'articolo 28 del codice della navigazione, che vi ricomprende le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra, che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente al mare, nonché i canali utilizzati ad uso pubblico marittimo.

Sono altresì considerate demaniali le pertinenze dei beni demaniali marittimi, intendendosi per esse quei beni accessori che consentono un migliore uso dei beni del demanio, quali le costruzioni dello Stato esistenti entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, come in genere i moli, le dighe, le banchine, le darsene e le installazioni varie. I diversi interventi legislativi in materia di trasferimento dei beni demaniali dimostrano la presa di coscienza della necessità di intervenire in un settore di particolare rilevanza in campo economico e sociale.

Tuttavia, si nota una scarsa attenzione relativamente ai beni del demanio marittimo; infatti, nonostante la disciplina giuridica dei beni del demanio marittimo sia stata oggetto di vari provvedimenti, gli stessi hanno riguardato solo la ripartizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le regioni. Pertanto, si tratta di funzioni amministrative limitate, in quanto l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al litorale marittimo e alle aree demaniali immediatamente prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale solo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative.

Altresì, la legge n. 59 del 1997, cosiddetta legge Bassanini, attribuisce alle provincie le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, mentre le regioni conservano le funzioni amministrative di cui all'articolo 59 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 616 del 1977. Successivamente, il decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

Tale conferimento non opera con riferimento ai porti e alle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre del 1995. A quest'ultimo proposito, ci chiediamo come tale disposizione si possa conciliare con la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 1997, che ha annullato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente alla parte che concerne le aree del territorio della regione Liguria.

Sulla base di quanto esposto, riteniamo che il trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale agli enti locali debba essere accompagnato necessariamente da un effettivo trasferimento dei beni demaniali. Da questa esigenza nasce la presente proposta di legge, con la quale si prevede il trasferimento dei beni demaniali marittimi, rilevanti per lo sviluppo del territorio su cui insiste il bene stesso. Lo snellimento delle procedure di gestione, infatti, garantirebbe una razionale ed efficace valorizzazione del bene, traducendosi in indiscutibili vantaggi per la popolazione, che godrebbe dei conseguenti effetti positivi. In questo senso, una gestione svincolata da mediazioni politico-burocratiche, che oggi non hanno più ragione di esistere, diventa quanto mai indispensabile in uno Stato che si accinge a diventare federalista.

Il percorso prospettato intende rinnovare l'interesse dei comuni per queste aree demaniali, allo scopo di salvaguardare gli aspetti urbanistici ed estetici dei comuni con porti di insediamenti balneari e turistici. Inoltre, la trasformazione e la modernizzazione dell'attività portuale ha consentito la realizzazione di opere con una forte vocazione civile, non più relegate alla funzione marittimo-portuale, che

meglio si presta ad essere affidata ad un organismo rappresentativo dello Stato più vicino ai cittadini, vale a dire il comune. Infatti, la presente iniziativa parlamentare, anche relativamente ai porti di carattere internazionale, prevede il trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio marittimo, di fatto non giustificano più questa loro appartenenza, in quanto non hanno ormai alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria.

Al riguardo, si evidenzia che anche la proposta di legge dell'onorevole Cascio (A.C. 2356) si muove in tale direzione. Nel nuovo quadro di riforma degli enti locali, in cui il comune va assumendo una maggiore autonomia ed un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, può considerarsi certamente positiva la maggiore responsabilizzazione che le proposte di legge nn. 379 e 2356 conferiscono agli enti locali.

Anche se la presente proposta di legge è limitata al demanio marittimo, riteniamo che essa vada integrata con la previsione del trasferimento ai comuni anche dei beni appartenenti al demanio lacuale e fluviale. In tal senso, riteniamo condivisibile la proposta di legge n. 4142, nella parte in cui prevede il trasferimento dei porti lacuali, dei fiumi, dei laghi e dei torrenti appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni. Tale trasferimento appare necessario soprattutto al fine di consentire alle amministrazioni locali di provvedere tempestivamente alla salvaguardia del territorio, il quale, per il selvaggio sfruttamento idrogeologico, ha visto la morfologia di intere vallate alterata, il prosciugamento di canali, il cambiamento del corso dei torrenti e il ritiro dei laghi. Pertanto, sin da ora, auspichiamo l'elaborazione di un nuovo testo che risponda alle esigenze esposte.

In conclusione, siamo sicuramente favorevoli all'apertura di un dibattito, se il Governo si dichiarerà convinto di voler approvare una legge che ha bisogno di vedere la luce forse da una quindicina d'anni, perché la speculazione che è stata

fatta — e non quella che si vuole fare — ha ridotto le coste italiane in maniera veramente miserevole. L'abusivismo che esiste in ogni regione italiana ha consentito che si verificassero situazioni di anomalia, solo perché chi avrebbe dovuto essere interessato — quindi lo Stato, il demanio — è a Roma e non viene a sapere quello che succede a Reggio Calabria o nell'alto Veneto, se non quando l'abusivismo è stato compiuto.

Nella proposta di legge di cui mi onoro di essere primo firmatario è stato messo molto chiaramente in evidenza che non ci deve essere alcuna forma speculativa da parte dei comuni e che si devono salvaguardare tutte le necessarie operazioni perché non vi sia alcuna possibilità di utilizzare i beni del demanio per speculazioni.

Va sottolineato che questo progetto di legge giace ormai da tre anni nei cassetti della Camera e che è stato tirato fuori soltanto perché la Lega forza nord ha utilizzato il *bonus* previsto per i partiti che non fanno parte della maggioranza; pertanto, una volta che esso è approdato nell'aula di Montecitorio, si può sicuramente tornare in Commissione, ma per una svolta definitiva.

Non vorremmo — e concludo, signor Presidente — che continuassero a verificarsi episodi come quello che è avvenuto nel mio comune — uno degli 8 mila e 800 comuni italiani —, in cui nell'arco di 95 giorni è stata costruita una piazza sul mare di 70 mila metri quadrati per ospitare la visita del Papa, per la prima volta nella riviera di levante; ad oltre un anno e due mesi dall'evento essa è completamente abbandonata a se stessa, sede di immigrati, che vi mangiano e vi fanno altro, ed è frequentata da giovinastri che corrono con le motociclette, con i pericoli connessi. Questa piazza di 70 mila metri quadrati, pagata interamente dal comune, con le risorse dei cittadini di Chiavari, è inutilizzabile soltanto perché il demanio marittimo, in quattordici mesi, non si è ancora deciso ad esprimere il proprio parere.

Vi è anche un'altra situazione da segnalare: dopo diciotto mesi dalla presentazione della domanda al demanio marittimo per installare una toilette di servizio al porto, il sindaco della città l'ha fatta eseguire ed è stato denunciato per abuso di potere. Noi vorremmo che con questa legge e con l'aiuto del Governo, che deve svolgere certamente un ruolo di indirizzo, si arrivasse fino in fondo, una volta per tutte, dando ai comuni, che sono i diretti interessati ed i fruitori, la possibilità non solo di pagare le spese di pulizia delle spiagge, ma anche di controllare e verificare cosa avviene nel demanio che, una volta tanto, diventerebbe demanio comunale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, il tema del demanio, non solo quello marittimo, è diventato argomento frequente di discussione nella Commissione finanze ed è ormai oggetto di ben 34 progetti di legge di svariata natura, poiché si va dalla scissione di beni patrimoniali inutilizzati ad una regolamentazione dei trasferimenti delle aree demaniali, a casi, come quelli di Lesina e Campomarino, dove il mare, da una parte, è avanzato e, dall'altra, si è ritirato, con i conseguenti problemi che stiamo affrontando (mi riferisco al paese di Somma Vesuviana, dove si presenta un antichissimo problema che riguarda tutte le aree dei comuni vesuviani).

Oggi ero tentato di iniziare il mio intervento prendendo spunto da Andrea da Isernia che disquisiva sulla prescrittibilità dei beni dei feudatari; poi però mi

sono reso conto, considerando le relazioni svolte dai relatori, che forse sarebbe stato meglio mettere da parte il diritto longobardo, piuttosto che quello federiciano, se non addirittura il codice della navigazione che risale al 1877 o lo stesso codice napoleonico. Lasciamo stare, perché potremmo parlare di diritto orizzontale, verticale, di questioni comunque che interessano poco oggi perché ciò che interessa non è tanto il contenuto del provvedimento in esame quanto capire una volta per tutte cosa intenda fare il Governo in relazione ai progetti di legge a cui ho fatto riferimento.

La Commissione finanze, dopo aver affrontato — con il progetto di legge n. 4565-ter, con il precedente stralcio dell'articolo 39 — problemi relativi al demanio, ha avviato una serie di audizioni, ascoltando il direttore generale del demanio, dottor Favale. La Commissione ha chiesto anche l'intervento dei ministri dell'ambiente, Ronchi, e delle finanze, Visco.

Mi rendo conto dell'imbarazzo del sottosegretario Schietroma, che probabilmente interverrà sulla base di un'indicazione che proviene da tutt'altro Ministero. Il problema non è cosa ci dirà oggi il rappresentante del Ministero delle finanze (cosa sicuramente interessante perché esprimerà comunque la posizione del Governo), perché, fino a quando rimarrà questo « bisticcio » tra i trasporti, le finanze e l'ambiente, su chi debba intervenire, nell'ambito di un discorso che coinvolge anche i limiti delle rispettive sfere di competenza, e se non superiamo una ideologica resistenza da parte dei verdi che, quando sentono parlare di demanio, propongono comunque una sospensione od un rinvio della questione, non riusciremo a risolvere i problemi. Voglio ricordare che a questo provvedimento sono stati presentati centinaia di emendamenti con il solo scopo di non parlare assolutamente di tutto ciò. Non possiamo certo continuare ad andare avanti così! Se i verdi intendono affrontare il problema, con il loro contributo e facendo capire — come hanno fatto in altre occasioni — la

loro contrarietà, devono tener conto che i progetti di legge depositati sono ben 34 e che non sappiamo quanti siano in sospeso in tutta Italia i casi riguardanti il demanio ed i beni patrimoniali dello Stato. Possiamo allora continuare ad andare avanti con questo sistema in cui noi facciamo proposte, cerchiamo di arrivare ad una soluzione e poi ci viene proposto di lasciar perdere, di non parlare più di demanio perché non è chiaro di chi siano le competenze? Basti pensare al problema dell'abusivismo! Certamente vi sono problemi che vanno affrontati.

Non vorrei ritrovarmi nelle condizioni di qualche settimana fa, quando abbiamo parlato di successioni, davanti ad un Governo che non rispondeva, e di fronte alla bocciatura di una proposta di iniziativa della minoranza che avrebbe dovuto essere l'occasione di inizio di una discussione; non vorrei trovarmi ancora in condizioni di non conoscere la posizione del Governo.

Ritengo che la cosa più importante sia comprendere se vi siano nessi tra la legge n. 579 del 1993, la legge n. 549 del 1995 e gli articoli 86 e 105 della legge n. 662. Abbiamo veramente fatto il nostro dovere fino in fondo? Quando vediamo, all'articolo 5 del disegno di legge finanziaria, che presto discuteremo, nuove norme che riguardano i beni immobili, dobbiamo chiederci se stiamo operando bene.

Ritengo che sia arrivato finalmente il momento di approvare un provvedimento organico che affronti tutti i problemi sul tappeto, lasciando da parte le ideologie e tenendo ben presenti le questioni che riguardano la difesa delle coste; tuttavia, non vorremo trovarci di fronte al solito foglietto di carta proveniente dal Ministero dei trasporti; alla nostra Commissione è pervenuto, infatti, un parere della Commissione trasporti della Camera che sottolinea il fatto che in materia provvedono le autorità portuali e la legge n. 84 del 1994. Ebbene, queste cose ci interessano molto relativamente! Siamo d'accordo che vi sono leggi vigenti in materia; il problema è che vi sono troppe leggi e che sulla materia intervengono troppe

disposizioni normative, con il risultato che non se ne applica nessuna: vi sono, infatti, casi — come quelli denunciati dal relatore di minoranza Balocchi e all'attenzione della nostra Commissione tutti i giorni — che non vengono affrontati.

Quello di mettere la testa sotto la sabbia è un atteggiamento che non possiamo più accettare! A nome dei deputati del mio gruppo, ed interpretando anche la volontà di altri gruppi dell'opposizione, ritengo sia arrivato il momento di discutere compiutamente su un organico disegno di legge di risistemazione del demanio. Se il Governo darà la sua disponibilità e se il relatore per la maggioranza e quello di minoranza saranno d'accordo — come mi pare di capire — saremo disponibili a tornare in Commissione e a ragionare con il Governo, con il ministro dell'ambiente e con quello dei trasporti, su una soluzione definitiva, che soddisfi le aspettative e le ansie dei comuni e dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Replica del Governo — A.C. 379)**

PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori rinunziano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il tema trattato oggi dalla Camera dei deputati è assai importante. Il Governo ha già mostrato attenzione agli aspetti relativi ai beni demaniali marittimi. Desidero ricordare, in particolare, che all'articolo 39 del disegno di legge n. 2524 D-ter di iniziativa del ministro delle finanze, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario,

nel testo approvato dal Senato erano contenute, appunto, disposizioni in materia di demanio marittimo. Tale articolo fu stralciato dalla Camera dei deputati.

Il Governo è dunque attento al problema della regolamentazione dei beni demaniali marittimi; ritiene, anzi, che questa possa essere l'occasione per addivenire ad una disciplina organica e complessiva dei beni demaniali. Pertanto, rispondendo agli interessanti interventi svolti, il Governo, per quanto riguarda la competenza del ministro delle finanze, ritiene opportuno il ritorno della proposta di legge in Commissione, per un utile approfondimento e perché tale complessa materia venga adeguatamente disciplinata.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Teresio Delfino ed altri; di iniziativa del Governo: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (598-854-1714-3687-B) (ore 18,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, d'iniziativa dei deputati: Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Teresio Delfino ed altri; di iniziativa del Governo: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 598-B)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore : 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: un'ora (con il limite massimo di 17 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 49 minuti;

Forza Italia: 43 minuti;

Alleanza nazionale: 40 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 37 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 35 minuti;

Comunista: 33 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 33 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovo italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 598-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stanisci.

ROSA STANISCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento degli

infortuni domestici e la diversificazione dei fattori di rischio presenti nelle civili abitazioni rende necessario e non più rinviabile un intervento legislativo che provveda ad inserire nel nostro sistema di tutela assicurativa l'istituto dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. Tale provvedimento si collega peraltro ad una più ampia iniziativa volta a favorire la prevenzione e a tutelare la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione, oggetto anche di indicazioni e di interventi da parte dell'Unione europea nei confronti degli Stati membri. Il ministro della sanità italiano attraverso il piano sanitario nazionale 1998-2000 si è posto l'obiettivo della riduzione degli infortuni domestici.

In questi giorni il Parlamento italiano, con l'approvazione di una legge per la tutela della salute nelle abitazioni e l'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici colma una grave lacuna legislativa e compie un atto di grande civiltà. Gli incidenti domestici rappresentano un fenomeno di grande rilevanza, che desta forte preoccupazione. Ogni anno nel nostro paese si verificano un numero considerevole di infortuni in ambito domestico e fino ad oggi la mancanza di un sistema organico in grado di sviluppare una rigorosa azione di prevenzione e sicurezza ha ritardato un intervento mirato alla rimozione dei rischi nelle case, luoghi di vita e di lavoro. La spinta che in tutti questi anni è venuta dal movimento delle donne è stata davvero determinante. I dati forniti mettono in evidenza che gli incidenti domestici colpiscono le donne in particolare, in quanto si occupano in maniera prevalente dell'attività domestica; tuttavia, le statistiche ci portano ad una più ampia lettura del fenomeno, che vede sempre più coinvolti gli altri soggetti che, insieme alle donne, trascorrono più tempo nelle abitazioni, quali gli anziani ed i bambini.

La necessità di lanciare un programma di monitoraggio dei dati nasce soprattutto dalla scarsa conoscenza del fenomeno: in Italia si rileva l'entità degli infortuni domestici sottraendo dagli incidenti tutte quelle forme di infortunio previste dalla